



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8779 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe Alberti, Pasquale Antonio Annicchino, Sara Architravo, Giuseppa Asaro, Giuseppina Attardo, Angelo Avitabile, Azzurra Barbieri, Francesca Barcellari, Cristina Bardello, Alessandra Belleggia, Cinzia Benatti, Cristina Bevilacqua, Barbara Bianchessi, Enrica Boarato, Gianluca Bolelli, Emanuela Bosco, Tiziana Brattoli, Nunziata Brundo, Marina Cappiello, Assunta Caracuta, Luca Carminati, Angela Castelmignano, Fausto Castronovo, Sara Centofanti, Novella Ciceroni, Marco Cirrito, Lorenzo Colombi, Alessandra Comparato, Anna Grazia Comparato, Stefania Corrado, Vittoria Cosini, Pasquale Crispino, Barbara Crivellari, Giovanna D'Agostino, Pamela D'Antico, Bruna Lucia Dell'Acqua, Tiziana Valeria Di Bartolo, Matilde Di Giacomo, Luciana Altomare Di Giuseppe, Lucia Donat Cattin, Antonio Failla, Roberta Faletti, Marciano Famiglietti, Concetta Debora Farruggio, Lara Faustini, Monica Faustini, Rosellina Formoso, Rossella Fusco, Roberto Galli, Ivonne Gandolfi, Giovannella Gennaro,

Maria Pia Girardi, Simone Giudici, Ornella Giulivo, Cristina Gordone, Michele Grossi, Jusy Iuliano, Seriana Lepore, Elisabetta Loiero, Concettina Longo, Miriam Lubrano Lavadera, Michela Magris, Gabriella Maone, Giulia Maria Mauri, Mila Mauri, Manuela Mazzariello, Fiorella Mazzitelli, Marco Mazzocchi, Antonia Meduri, Marika Merani, Monia Mezzetti, Ester Milito, Cristina Mihaela Moina, Laura Motta, Raffaella Musumeci, Filomena Nasti, Maria Teresa Ortale, Nazarena Ottaiano, Maddalena Pappalardo, Violanda Pascarella, Francesca Pasini, Rossella Pauletti, Serena Pavan, Antonia Petrone, Angiolina Pietrafesa, Rachele Miriam Pisone, Edoardo Pittaluga, Marco Plebani, Salvatore Ponticelli, Angela Maria Procopio, Antonina Pusateri, Luana Maria Ramundo, Daniele Regnicoli, Carmela Remato, Monica Rigamonti, Federico Rizzo, Miriam Ronca, Luca Rossi, Mira Rossi, Silvia Sammartino, Raffaele Scala, Francesca Scisci, Michele Spinelli, Daniela Strangis, Silvana Sugliano, Sonia Tabasso, Flora Tarantino, Antonella Leonarda Tarantino, Mariangela Tornetta, Marilena Vaccaro, Giuseppe Vella, Benedetta Vergani, Domenico Mario Versace, Cinzia Silocchi, Emanuela Annarita Simeoni, Kinzica Laura Soldano, rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Nesi, Francesco Paolini, Caterina Natalini, Giulia Baggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

M.I.M. - Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Gabriella Celia, Aniello Battaglia, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mariadonata Carnevale, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Maria Pia Siciliano, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Franca Passannante, Stefano Permunian, Aldo Piemontese, Gianluca Porcarelli, Maria Proietto, Giuseppe Puglisi, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Enrica Ardissino, Enrica Ardissino, Luciana Maria Baratto, Rosa Barberi, Aniello Battaglia, Elena Battigaglia, Amelia Beffi, Ivana Bellantoni, Loredana Bencivenga, Giuseppina Bevilacqua, Rosangela Bianco, Maria Biasiucci, Annarita Bisceglia, Francesco Bologna, Michelina Bove, Tommaso Bubba, Massimiliano Buttazzo, Irene Buzzegoli, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Angela Anzaldi, Rosa Azzarelli, Caterina Caruso, Azzurra Fucile, Giuseppe Garraffo, Alfio La Spina, Grazia Magazzu', Enza Pamela Nastasi, Leonardo Pirrello, Salvatore Scime', Margherita Di Girolamo, Giovanni Massimo Angileri, Anna Arcidiacono, Annalisa Arrabito, Maria Margherita Balsamo, Maria Concetta Barba, Maria Grazia Barone, Liliana Maria Sabina Bellomo, Tiziana Bonaccorsi, Anna Rita Bonaccorso, Maria Brigandi', Anna Maria Bruno, Graziella Cacciola, Carmelina Calderone, Giorgia Calì, Angelo Cannata, Maria Grazia Giovanna Chillemi, Katia Civico, Vivian Cordova, Lara Claudia Simona Maria Costa, Concetta Crapola, Rosa Anna Cristaldi, Antonietta Di Girolamo, Monica Di Mauro, Anna Di Natale, Giuseppina Fazzio, Giuseppina Florio, Stefania Garrone, Milena Grasso, Rosa Loredana Graziano, Ignazina Ienna, Margherita Ingardia, Crocifissa Ligori, Antonio Marciante, Carmelo Marino, Maria Vittoria Marino, Francolino Maugeri, Maria Rita Maugeri, Santa Donatella Maugeri, Antonietta Maria Mazzaglia, Gabriella Mazzullo, Rosaria Messina, Concetta Muzio, Alfio Mario Pappalardo, Katjuscia Pitino, Elisia Rita Febronia Politino, Maria Giulia Provenzano, Vincenza Reina, Gianfranco Restivo, Rossana Rita Ricciardi,

Antonella Romagnolo, Fiammetta Russo, Benedetto Savona, Elisa Scarciello, Maria Stimolo, Melania Stracquadaino, Marilina Giovanna Treglia, Isabella Maria Vaccaro, Vito Valenti, Laura Vinci, Cinzia Viola, Gloria Zucconi, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Mingiardi, Ottavia Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco Adduce, Simona Delle Piane, Alessia Grassini, Nicola Greguccio, Antonietta Maria Manna, Claudia Micalizio, Annarita Rungetti, Anna Siragusa, Elisabetta Zanichelli, Flora Gesumina Marasciulo, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Maria Calabrese, Maria Calabrese, Mariadonata Carnevale, Antonietta Catalano, Rosaria Collini, Anna Di Domenico, Giovanni Fiorillo, Rosanna Graziuso, Clara Ilardo, Daniele Ingenito, Maria Laudani, Vincenza Katia Miglionico, Adriana Reccia, Angela Recchi, Mariangela Rogliano, Maria Antonella Romeo, Anna Maria Ruggiero, Donatella Salucci, Cira Vicedomini, Elena Bacarella, Elena Bacarella, Clelia Ballario, Ines Barone, Alfonsina Borrata, Emilia Cangiano, Maddalena Celentano, Fortunata D'Anna, Marianna De Angelis, Maria Paola De Cimma, Maria De Stefano, Giusi Del Forno, Maria Teresa Di Casola, Lucia Di Leo, Ilenia D'Oria, Paolo Ercoles, Anna Filannino, Patrizia Filippone, Stefania Francavilla, Cornelia Gabriele, Anna Maria Giallombardo, Annita Grande, Maria Iavarone, Claudia Maccione, Rocco Antonio Mancuso, Elena Marrazzo, Sueva Mazzocchi, Gabriella Nicolosi, Paola Pastorino, Luisa Peluso, Angelamaria Perillo, Maria Teresa Piazza, Angelo Presta, Fiorentina Rucco, Roberto Russo, Antonella Salvio, Paola Sanfelice, Tiziana Terracciano, Stefania Usai, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento:

- del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito dell'8 giugno 2023, n. 107;

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
 - dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali";
 - dei singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto del 9 agosto 2024, n. 2187;
 - di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché per rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di costituzionalità illustrate;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4\10\2024 per l'annullamento:

- del Decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024;
- del DPIT MIM n. 2206 del 19 agosto 2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
- della nota del MIM prot. 130296 del 28 agosto 2024, recante ad oggetto "Affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023";
- dei singoli provvedimenti con cui le persone sono state inserite nell'elenco graduato ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023 e nominate Dirigente scolastico;
- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami depositata in data 04.10.2024;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "*Quando il ricorso sia stato*

proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto recante motivi aggiunti e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;
4. dei controinteressati;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso

contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 20 novembre 2024.

Il Presidente
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO